



I.I.S.S. "LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO"

Sede centrale: Viale Don Tonino Bello snc – 73013 Galatina (LE) – Tel. 0836/561117

Sede staccata: Viale Don Bosco, 48 – 73013 Galatina (LE) – Tel. 0836/561095

Codice Fiscale: 93140040754 – Codice Ufficio: UFJ5EL – Codice IPA: iisslfb

E-Mail: leis04900g@istruzione.it - pec: leis04900g@pec.istruzione.it

sito web: www.iisslfb.edu.it

CIRC. N. 37

Galatina 03/10/2019

Al Personale Docente
Alla DSGA
Al Personale ATA
Loro Sedi
Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni.

Si informano le SS.LL. che la Legge 190/2012 per la prevenzione e la corruzione nella P.A., in vigore dal 28 novembre 2012, ha modificato l'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.

Pertanto le SS.LL. sono tenuti a chiedere l'autorizzazione allo scrivente per svolgere eventuali incarichi sia a **titolo oneroso che a titolo gratuito** presso Amministrazioni e/o Enti Pubblici e presso Privati, nonché per svolgere la libera professione.

Inoltre, coloro che svolgono incarichi presso Amministrazioni e/o Enti Pubblici e presso Privati **devono comunicare** all'Amministrazione di appartenenza gli eventuali compensi ricevuti entro quindici giorni dall'erogazione.

Gli interessati sono quindi invitati a compilare l'allegato modello e di consegnarlo in segreteria entro il 09 ottobre 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Andrea VALERINI)

Dichiarazione incompatibilità o autorizzazione attività varie.

Al Dirigente Scolastico
dell'ISS "Laporta/Falcone-Borsellino"
GALATINA

Il/La sottoscritt_ Cognome _____ Nome _____

nat_ a _____ il _____ in servizio nel corrente anno scolastico con

contratto a tempo:

- ☐ indeterminato
☐ determinato

presso

- ☐ Sede Centrale di Viale Don Tonino Bello
☐ Sede Staccata di Viale Don Bosco

Email _____@_____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, informato sulle disposizioni dell'art. 508 del D.Lvo 16/04/1994, n. 297 e dell'art. 53 del D. L.vo 30/03/2001, n. 165, (barrare le situazioni di interesse)

☐ **DICHIARA** di non impartire lezioni private, di non esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né di assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati , **di non svolgere attività extra-scolastiche anche a titolo volontario e/o gratuito** o di non accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero (M.I.U.R.).

oppure

☐ **INFORMA** di impartire lezioni private ad alunni non della scuola e si impegna a comunicare il nome e la provenienza degli alunni.

☐ **CHIEDE** di essere autorizzato ad esercitare la libera professione dichiarando che la stessa non arreca pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, è coerente con l'insegnamento impartito ed è svolta fuori dell'orario di insegnamento e di servizio. A tal fine dichiara di essere iscritto all'Albo della Provincia di _____ al n° _____ dell'anno _____ per gli abilitati all'esercizio della professione di _____

e, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.R. 26/04/92 n. 300, dichiara che sussistono i presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse e contributi, ed i requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di tale attività.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che ai dipendenti pubblici iscritti agli albi professionali e che esercitano attività professionale, non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche.

COMUNICA, altresì

☐ di svolgere la seguente attività _____ c/o _____,
a titolo oneroso;

☐ di svolgere la seguente attività _____ c/o _____
a titolo volontario e gratuito;

DICHIARA di essere titolare di un'azienda agricola e di essere titolare di Part. IVA

_____, compatibile con il rapporto in quanto all'attività agricola viene dedicato un tempo limitato ed il reddito derivante è trascurabile rispetto al reddito da lavoro dipendente e l'attività viene esercitata al di fuori dell'orario di lavoro.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica alla presente dichiarazione che intervenga in corso d'anno scolastico ed a richiedere autorizzazione specifica in caso di qualunque tipo di collaborazione presso altri Enti sia pubblici che privati consapevole che per gli inadempienti è prevista la **sanzione** di cui all'art. 53 commi 7 – 8 del D. L.vo 30/03/2001, n. 165.

Data _____

FIRMA

=====

RISERVATO ALLA SEGRETERIA:

Visto: _____

☐ SI AUTORIZZA

☐ NON SI AUTORIZZA

Eventuali Note:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Andrea VALERINI)

NORMATIVA

ESTRATTO del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297.- Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

PARTE III – PERSONALE TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO Capo IV - Disciplina Sezione II: Competenze, provvedimenti cautelari e procedure

Art. 508.- Incompatibilità

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.

omissis

7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.

omissis

10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.

omissis

15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

ESTRATTO del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165.- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

TITOLO IV - RAPPORTO DI LAVORO

Art. 53.- Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e

2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

omissis

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

7. a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

8. b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

9. c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

10. d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

11. e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

12. f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. *((Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi))*. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

((7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti)).

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. *((Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi))*. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
((11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici)).

ESTRATTO del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300.- Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 3.- Domanda del richiedente

1. I termini di cui agli articoli 19, comma 2, e 20, comma 1, della legge decorrono dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.
2. La denuncia e la domanda devono identificare le generalità del richiedente e le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere; inoltre, alla denuncia o alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del richiedente che indichi la sussistenza dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse e contributi, e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell'attività. Quando la legge richieda particolari requisiti soggettivi, la denuncia e la domanda devono contenere anche i dati necessari per verificare il possesso o conseguimento dei requisiti stessi.